

Primo appuntamento della guida pratica economico-fiscale "come funziona e come si fa", parlando dell'imposta sui redditi e dei suoi presupposti, per meglio comprenderne il funzionamento. Con le prossime dispense - ogni ultimo venerdì del mese - tratteremo gli argomenti di interesse che consentiranno di arrivare preparati all'appuntamento della prossima dichiarazione. Citiamo le norme di Legge relative, per gli opportuni riferimenti.

PRIMA PARTE

La disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ha subito nel corso di questi due anni 2 revisioni. Ciò comporta che per i redditi da dichiarare nell'anno 2006 e seguenti, fino all'introduzione definitiva dell'Irpef, il contribuente avrà la possibilità di applicare l'imposta sulla base di tre procedimenti differenti, ovvero quello in vigore al 31 dicembre 2003, quello in vigore per i redditi 2004 e quello entrato in vigore per i redditi 2005. A partire dall'1 gennaio 2004 la disciplina sul reddito delle persone fisiche è stata riformata con l'approvazione, da parte del consiglio di ministri n. 134 del 27 novembre 2003, del primo decreto legislativo adottato a seguito della Legge delega del 7 aprile 2003 n. 80. In particolare la nuova disciplina è contenuta dall'art. 1 e seguenti del nuovo testo unico (Tuir), che sostituiscono gli articoli 1 e seguenti del D.P.R. n. 917/86 in vigore fino al 31/12/2003. Inoltre, a decorrere dall'1 gennaio 2005, la Legge 311/2004 ha ulteriormente modificato la disciplina Irpef, introducendo il secondo modulo di riforma e prevedendo modifiche agli scaglioni di reddito, alle aliquote d'imposta applicabili, alla trasformazione delle detrazioni per carichi di famiglia in deduzioni dal reddito (c.d. "family area") e all'eliminazione delle detrazioni di lavoro.



IL TRIBUTARISTA INFORMA

Imposta sui redditi

Presupposto dell'imposta

Il presupposto oggettivo dell'imposta ai fini Irpef è il possesso di redditi, in denaro o in natura, rientranti nelle singole categorie reddituali individuate analiticamente dal legislatore. Qualsiasi reddito prodotto e tassabile in Italia, infatti, deve essere collocato in una delle sei categorie di seguito indicate (art.6, Tuir):

- 1) redditi fondiari
- 2) redditi di capitale
- 3) redditi di lavoro autonomo
- 4) redditi di lavoro dipendente
- 5) redditi d'impresa
- 6) redditi diversi

Per ogni categoria reddituale sono previste delle regole di tassazione e delle specifiche modalità di dichiarazione del reddito. *N.B.:* i redditi che non possono essere ricondotti in una delle categorie disciplinate dal testo unico sono da considerarsi redditi non tassabili ai fini delle imposte dirette (citiamo un esempio che ha fatto molto parlare la stampa in questi giorni ed è la non tassazione dei "c.d. redditi" delle prostitute...).

Soggetti passivi

Soggetti passivi dell'imposta ai fini Irpef sono le persone fisiche, residenti o non residenti nel territorio dello Stato (art. 2 Tuir). Si considerano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta vi hanno la residenza o il domicilio o risultano iscritte nei registri anagrafici. Per i soggetti non residenti

nel territorio dello Stato occorre in ogni caso verificare il presupposto soggettivo di tassazione con quanto disposto dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Domicilio e residenza

In base alle disposizioni contenute negli articoli 43 e seguenti del Codice civile, il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi, mentre la residenza è nel luogo in cui una persona ha la propria dimora abituale. La scelta del domicilio e della residenza è libera e solennemente sancita dall'articolo 16 della Costituzione, il quale stabilisce che ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale.

Domicilio fiscale

Il domicilio fiscale, preventivamente determinabile dal contribuente, è fatto coincidere dalla legge con il Comune di iscrizione anagrafica e può essere mutato solamente su apposita iniziativa di parte. Il domicilio fiscale è rilevante sia ai fini dell'individuazione della competenza territoriale degli Uffici finanziari sia per determinare il luogo di notificazione degli atti. Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi, ogni soggetto si intende domiciliato in un Comune dello Stato (art. 58 D.P.R. 600/1973). Le persone fisiche residenti in Italia hanno il loro domicilio fiscale nel

Comune nella cui anagrafe sono iscritte. Per i non residenti, il domicilio fiscale è nel Comune in cui è stato prodotto il reddito o, se il reddito è stato prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. Le persone fisiche che risiedono all'estero per motivi di lavoro, in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.

Variazione del domicilio fiscale

Ai fini fiscali, le variazioni di domicilio hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate. L'articolo 58 del D.P.R. n. 600/1973 non dispone l'obbligo di comunicazione agli Uffici finanziari dell'avvenuta variazione, limitandosi a collegarne gli effetti direttamente alla causa che ha determinato la variazione. Le cause di variazione del domicilio hanno effetto con riferimento al giorno in cui la variazione è stata apportata nei registri anagrafici (R.M. 28/12/1977 pro. 13/5249). Da tale data decorre il termine di 60 giorni per l'efficacia delle variazioni. L'Amministrazione può stabilire d'autorità il domicilio fiscale della persona fisica nel Comune dove egli svolge in modo continuativo la principale attività. Tuttavia, il contribuente può richiedere, dietro motivata istanza, che il suo domicilio fiscale venga stabilito in un Comune diverso. Le persone fisiche possono eleggere domicilio fiscale per la notificazione di atti o avvisi (art. 60 D.P.R. 600/73). *N.B.* L'elezione del domicilio deve risultare dalla dichiarazione dei redditi o da un altro atto comunicato al competente Ufficio imposte.